

SALA ASSICURAZIONI SRL

Via Lorenzo Balicco 63 – 23900 Lecco (LC)

ALL. 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente

1 *Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente : Cognome-Nome* _____

Qualifica : *Dipendente addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali*

2 *Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente : SALA FILIPPO*

DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE	RECAPITI TELEFONICI	E.MAIL/PEC
SALA FILIPPO	3357181406	filippo@salaassicurazioni.it
SEDE OPERATIVA	SEDE LEGALE	
VIA BALICCO 63 - 23900 LECCO (LC)	VIA BALICCO 63 - 23900 LECCO (LC)	
Isritto dal 02/10/2014 alla Sezione A del RUI al n° A000173694	Sito www.salaassicurazioni.it	
Qualifica : <input checked="" type="checkbox"/> AGENTE <input type="checkbox"/> SUB-AGENTE <input type="checkbox"/> IMPIEGATO <input type="checkbox"/> COLLABORATORE		

3 *Dati dell'Intermediario*

DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE	RECAPITI TELEFONICI	E.MAIL	PEC
SALA ASSICURAZIONI SRL	0341-2270	info@salaassicurazioni.it	pec@pec.salaassicurazioni.it
SEDE OPERATIVA	SEDE LEGALE		
Via Lorenzo Balicco 63 – 23900 Lecco (LC)	Via Lorenzo Balicco 63 – 23900 Lecco (LC)		
Isritto dal 24/06/2013 alla Sezione A del RUI al n° A000451640	Sito: www.salaassicurazioni.it		

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

A) L'intermediario comunica di aver reso disponibile attraverso sito internet di agenzia e nei propri locali:

1. l'elenco recante l'impresе delle assicurazioni con il quale l'intermediario trattiene rapporti di affari anche a seguito di rapporti di collaborazione orizzontale o di lettere di incarico
2. i rapporti di collaborazione con gli intermediari principali (in caso di soggetto che colloca il prodotto iscritto in sezione E)
3. gli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

B) Il contraente, in caso di offerta fuorisede o qualora la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione delle informazioni riepilogate al punto precedente.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse

A) L'Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.

B) L'Intermediario dichiara che Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un'Impresa di assicurazione non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

SEZIONE IV- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei Dipendenti, dei Collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, con le modalità ed utilizzando i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per quanto riguarda l'impresa assicuratrice o quelli di seguito indicati nella Sezione "Denominazione agenzia" per quanto riguarda l'intermediario, ferma la possibilità qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa assicuratrice entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo
- c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o , qualora non previsto di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite:

SEZIONE I – Regole generali per la distribuzione per i prodotti assicurativi

A) Il distributore ha l'obbligo di:

- a. Consegnare al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS, n.40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- e. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Rapporto tra le provvigioni e la somma del premio e delle imposte R.C.A.

A) Veicoli di tutti i settori di Tariffa ed eccezione di quelli di cui al punto successivo **7,72%**

B) Veicoli dei settori Tariffari III (autobus), IV (autocarri), V (motocicli e ciclomotori) e polizze a Libro Matricola **6,17%**

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse dalla impresa indicata al punto 3 dell'allegato 3, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse della/e impresa/e indicate al punto B Sezione I dell'allegato 4.

Le percentuali indicate considerano l'imposta base RCA del 12,50% e non le successive variazioni deliberate o deliberandi dalle singole Provincie.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- A. I premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso. È facoltà dell'Intermediario, in luogo del **Conto Separato**, stipulare una **fideiussione** bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l'Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'Agenzia.
- B. Gli intermediari possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.